

# **TI\_GERICHTE 36.2014.13 vom 23. Juni 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-06-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2014.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2014.13)

FR: TI\_GERICHTE 36.2014.13 du 23 juin 2014

IT: TI\_GERICHTE 36.2014.13 del 23 giugno 2014

## **Regeste**

L'erede legale è tenuto al pagamento della partecipazione ai costi del de cujus poiché gli attivi e i passivi del de cujus passano agli eredi. È a giusta ragione che la Cassa malati ha escusso la figlia dell'assicurata, che risponde solidalmente con i fratelli dei debiti della madre defunta. Rigetto PE

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

### **E. 2**

Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

### **E. 3**

L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.

### **E. 4**

Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. (...); in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal); se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal); nel caso di specie l'assicuratore, con la decisione su opposizione, chiede il pagamento dell'importo di Fr. 316,25 per la partecipazione ai costi non soluta e di Fr. 33.- per le spese esecutive; l'ammontare della partecipazione ai costi richiesto è corretto e corrisponde alla fattura del 9 maggio 2012 (doc. 3) della Casa anziani \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_ per prestazioni dal 1° gennaio al 24 febbraio 2012 di cui ha beneficiato la mamma della ricorrente; la Cassa malati ha quindi inviato alla comunione ereditaria \_\_\_\_\_, all'indirizzo della ricorrente, il conteggio delle prestazioni del 23 giugno 2012 (doc. 4), in cui ha posto a carico dell'assicurata, usufruita tutta la franchigia annua di Fr. 300.-, il 10% della fattura di Fr. 3'162,50 per un importo di Fr. 316,25, che va qui confermato dal Tribunale; come detto, il mancato pagamento della partecipazione ai costi ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti della ricorrente da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_, oggetto del contendere, per l'importo di Fr. 316,25 oltre interessi del 5% dal 23 luglio 2012; si tratta ora di stabilire se la ricorrente era la rappresentante dell'assicurata e se quindi la Cassa malati poteva escuterla per ottenere il pagamento della partecipazione ai costi in questione; riguardo all'acquisto dell'eredità, l'art. 560 cpv. 1 CC prevede che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali; il diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cuius passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (Steinauer, *Le droit des successions*, Berna 2006, n. 25 pag. 55); gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cuius (c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cuius ed i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cuius con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, *op. cit.*, n. 28 e seguenti pag. 56); questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, *op. cit.*, n. 37 pag. 58 e art. 603 CC); per questo motivo la legge prevede diversi mezzi per proteggersi; in particolare la rinuncia della successione, la richiesta del beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio (Steinauer, *op. cit.*, n. 38 pag. 58); per l'art. 566 CC, gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti ufficiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda; per l'art. 580 cpv. 1 CC, l'erede che ha facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione d'ufficio, anziché rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario (art. 593 cpv. 1 CC); in concreto, la ricorrente è figlia della defunta \_\_\_\_\_ e l'insorgente non ha smentito tale circostanza; ella ne è pertanto erede legale. Infatti, in virtù dell'art. 457 cpv. 1 CC, i prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti; quale erede legale la ricorrente ha acquisito, ex lege, di principio, la totalità degli attivi e dei passivi della successione relitta dalla mamma e risponde, salvo eccezioni, con tutto il suo patrimonio, dei debiti della stessa, a meno che abbia rinunciato alla successione, sia stato chiesto il beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio; RI 1, figlia della defunta \_\_\_\_\_ e di conseguenza sua erede (art. 457 cpv. 1 CC), non ha contestato di non avere rinunciato alla successione (art. 566 CC), di non avere chiesto il beneficio d'inventario della medesima (art. 580 CC) e di non avere avviato la liquidazione

della successione relitta dalla mamma (art. 597 CC), perciò ne ha acquisito i debiti, unitamente ai suoi fratelli, nella misura in cui anch'essi non vi hanno rinunciato; gli eredi legali, come la ricorrente, entrano in possesso della successione al momento del decesso del de cuius. Il possesso inizialmente è provvisorio, ritenuta la possibilità che il de cuius abbia preso disposizioni per causa di morte. Dal momento che è accertato che il de cuius non ha istituito alcun erede, gli eredi legali acquisiscono il possesso definitivo della successione. Di norma l'autorità non interviene per assicurare l'amministrazione della successione e per trasferirne il possesso (Steinauer, op. cit., n. 905 pagg. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali (come per gli eredi istituiti), si pone la questione della legittimazione nei confronti dei terzi. Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto necessario precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche agli eredi legali ogni volta che, per loro, è d'utilità (per esempio in vista dell'iscrizione a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444); anche in assenza di tale certificato, di cui qui non occorre comunque verificare l'esistenza, la ricorrente non può sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta; in queste condizioni è a giusta ragione che la Cassa malati le ha chiesto di pagare la partecipazione ai costi in arretrato della defunta \_\_\_\_\_; pertanto, l'emanazione del precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ nei suoi confronti è corretta; in virtù dell'art. 603 cpv. 1 CC, gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione, perciò la ricorrente è legittimata a pretendere dai suoi fratelli, coeredi nella misura in cui non abbiano rinunciato alla successione della madre, il rimborso della loro quota parte del debito che essa è tenuta a pagare; con la decisione su opposizione la Cassa malati chiede il pagamento dell'importo di Fr. 316,25, nonché delle spese d'esecuzione di Fr. 33.- e rigetta l'opposizione al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'U \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; in sede di opposizione la Cassa malati ha giustamente rinunciato a chiedere anche gli interessi di mora, giacché, di principio, non sono dovuti sulle partecipazioni ai costi (RAMI 2006, KV 356, pag. 40); per quanto concerne il pagamento di Fr. 33.- per le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato: " 10. All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta. (...) 10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."; queste spese esecutive non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon / F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)". Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto ( STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004); per cui queste spese (Fr. 33.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice escussa; infine, in merito all'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, partecipazioni, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF; in queste condizioni, la decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 316,25 , a cui non vanno però aggiunte le spese esecutive pretese; ne discende, pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. \_\_\_\_\_ del 2 agosto 2013 emanato dall ' U \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente alla cifra appena esposta. Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo; il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata; malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinata all'assicurata non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.